

Inoltre, si ricorda a codeste Società che le istanze devono pervenire a mezzo PEC con indicazione dell'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo o, in alternativa, con posta ordinaria con apposizione in originale della "*marca da bollo*".

Alla luce di quanto sopra indicato, eventuali richieste di rimborso per pagamenti a tariffa singola effettuati e non utilizzati dovranno avere pertanto carattere residuale, essendo per lo più riferibili ai casi di proroga di spedizioni ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 185/90:

- già oggetto di provvedimento sanzionatorio;
- successivamente definita con comunicazione di "*arrivo a destino*" che rende priva di effetti la citata richiesta di proroga.

Istanze di rimborso relative a casi diversi, debitamente motivate e supportate da elementi giustificativi specifici, potranno essere prese in considerazione.

Infine si rammenta che, allo scopo di snellire e rendere maggiormente efficace l'azione amministrativa, gli Operatori economici possono avvalersi della "*tariffa unica*", introdotta appositamente per ridurre alcune criticità segnalate. In particolare, le cosiddette "*Medie*" e "*Grandi Imprese*" possono utilizzare il "*carnet cumulativo*" che consente il pagamento anticipato della tariffa relativa ad un numero predeterminato di operazioni (25, 50 o 100), da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Resta inteso che l'utilizzo della tariffa unica rimane una modalità alternativa e complementare rispetto al bonifico singolo, basata esclusivamente sulle scelte discrezionali e sui calcoli previsionali delle aziende.

Il Direttore
Min. Plen. Alberto CUTILLO